

Pieve di Soligo, 30.09.2020

Informativa n. 20

OGGETTO: nuovo tracciato delle fatture elettroniche (versione 1.6.1).

Ricordiamo che l’Agenzia Entrate ha emanato, da ultimo, con Provvedimento 166579 del 20/04/2020, le nuove specifiche tecniche della fatturazione elettronica, che contengono anche la nuova versione del tracciato xml (versione 1.6.1)¹; il nuovo tracciato può essere utilizzato “facoltativamente” dal 01/10/2020; **dal 01/01/2021 il nuovo tracciato diverrà obbligatorio e sostituirà il precedente (vers. 1.5) che potrà essere utilizzato fino al 31/12/2020.**

Le novità del nuovo tracciato riguardano, soprattutto, diverse e maggiori specifiche nelle codifiche dei codici relativi al “Tipo Documento”, alla “Natura” e al “Tipo ritenuta” nonché alle “modalità del pagamento”, e sono riportate nelle seguenti tabelle (in nero sono indicati i codici già esistenti; in colore celeste i nuovi codici; in colore rosso i codici soppressi e non più utilizzabili dal 01/01/2021):

Tipo documento*

TD01	fattura
TD02	acconto/anticipo su fattura
TD03	acconto/anticipo su parcella
TD04	nota di credito
TD05	nota di debito
TD06	parcella
TD16	integrazione fattura reverse charge interno
TD17	integrazione/autofattura per acquisto servizi dall'estero
TD18	integrazione per acquisto di beni intracomunitari
TD19	integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art.17 c.2 DPR 633/72
TD20	autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture (ex art.6 c.8 d.lgs. 471/97 o art.46 c.5 D.L. 331/93)
TD21	autofattura per splafonamento
TD22	estrazione beni da Deposito IVA
TD23	estrazione beni da Deposito IVA con versamento dell'IVA
TD24	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, lett. a)
TD25	fattura differita di cui all'art. 21, comma 4, terzo periodo lett. b)
TD26	cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (ex art.36 DPR 633/72)
TD27	fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa

* Note:

- Con i codici da TD16 a TD19, si potranno inviare all’SDI le “integrazioni” alle fatture ricevute in reverse charge, anche per acquisto dall’estero di servizi o beni.
- Con il codice TD20, invece, si potrà inviare l’autofattura per regolarizzare la mancata ricezione nei termini della fattura (anche per acquisti intracomunitari), o se la fattura ricevuta dovesse riportare un corrispettivo inferiore a quello effettivo. Ricordiamo inoltre che il codice TD20 può essere utilizzato solo per l’emissione della autofattura nei casi appena citati (mancata ricezione della fattura o ricezione di fattura irregolare); nel caso si debba emettere altra tipologia di “autofattura” per cui non è previsto un codice specifico (ad esempio quella emessa dal committente di un produttore agricolo esonerato, per conto di quest’ultimo), va sempre utilizzato il codice TD01.

Gli invii facoltativi all’SDI di cui ai due punti precedenti, dovrebbe consentire di evitare l’invio dell’esterometro, se riferiti a fatture estere.

¹ Il provvedimento e le tabelle del nuovo tracciato vers. 1.6.1 possono essere scaricati dal seguente indirizzo Internet: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/provvedimento-del-20/04/2020>

- Segnaliamo l'introduzione dei due nuovi codici TD24 e TD25, che identificano le "fatture differite", le quali avranno quindi dei codici specifici rispetto alle "fatture immediate" (per quest'ultime dovrà essere utilizzato il codice TD01).

Il codice TD24 identifica le fatture differite:

- per le cessioni di beni per le quali siano stati emessi, al momento di effettuazione dell'operazione, i documenti di trasporto (ddt)
- per le prestazioni di servizi che siano documentate in maniera idonea, entro il momento di effettuazione dell'operazione;

Il codice TD 25, invece, riguarda le fatture cosiddette "super-differite" emesse per "triangolare interna", quando una cessione di beni viene effettuata dal committente (promotore della triangolazione), nei confronti di un suo cliente terzo, ma tramite il proprio fornitore-cedente; in tali casi la fattura dal committente al cliente terzo, può essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello della consegna.

- Quando viene utilizzato il codice TD27, vanno riportati i dati del soggetto emittente sia nel campo del cedente che in quello del cessionario (committente).

Natura* (natura delle operazioni che non rientrano tra quelle imponibili iva o per i casi di inversione contabile); **si segnala che dal 01/01/2021 verranno "dismessi", e quindi non saranno più utilizzabili, alcuni codici che abbiamo segnato in rosso, che verranno sostituiti da quelli più specifici riportati appena sotto ad ognuno.**

N1	escluse ex art. 15
N2	non soggette (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N2.1	non soggette ad IVA ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR 633/72
N2.2	non soggette - altri casi
N3	non imponibili (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N3.1	non imponibili – esportazioni (il codice è riferito alle cessioni all'esportazione art. 8 c. 1 lett. a), b) e b-bis) DPR 633/72; include anche le cessioni all'esportazioni "triangolari" nonché le estrazioni dal deposito IVA con trasporto o spedizione al di fuori dell'Ue art. 50-bis comma 4 lett. g) DL 331/93)
N3.2	non imponibili - cessioni intracomunitarie (operazioni art. 41 c. 1 e 2 del DL 331/93; include le "triangolari" intra e le estrazioni dal deposito IVA con trasporto in altro Stato Ue (art. 50-bis comma 4 lett. f) del DL 331/93)
N3.3	non imponibili - cessioni verso San Marino
N3.4	non imponibili - operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (art. 8-bis del DPR 633/72; operazioni con la Città del Vaticano ex art. 71 del DPR 633/72 e con organismi internazionali ex art. 72 del DPR 633/72)
N3.5	non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento
N3.6	non imponibili - altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (es.: cessioni a turisti extra-Ue ex art. 38-quater del DPR 633/72; cessioni di beni in regime di transito doganale ex art. 7-bis del DPR 633/72; le cessioni nei duty free shop)
N4	esenti
N5	regime del margine / IVA non esposta in fattura
N6	inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti) (codice non più valido a partire dal primo gennaio 2021)
N6.1	inversione contabile - cessione di rottami e altri materiali di recupero
N6.2	inversione contabile - cessione di oro e argento puro
N6.3	inversione contabile - subappalto nel settore edile
N6.4	inversione contabile - cessione di fabbricati
N6.5	inversione contabile - cessione di telefoni cellulari
N6.6	inversione contabile - cessione di prodotti elettronici
N6.7	inversione contabile - prestazioni comparto edile e settori connessi
N6.8	inversione contabile - operazioni settore energetico
N6.9	inversione contabile - altri casi
N7	IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)

***Note:**

Le operazioni non soggette vengono distinte tra:

- extra-territoriali (N2.1): ad esempio le operazioni per servizi generici verso soggetti passivi extraUE oppure per servizi relativi ad immobili non situati in Italia;
- altri casi (N2.2): ad esempio prestazioni rese da soggetti forfettari, cessione di denaro, di terreni non edificabili, ecc.

Le operazioni non imponibili vengono suddivise tra: esportazioni (N3.1), cessioni intraUe (N3.2), cessioni verso San Marino (N3.3), operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione (N3.4), operazioni a seguito di ricezione di lettera d'intento (N3.5) e altre operazioni che non concorrono alla formazione del plafond (N3.6). Non viene previsto un codice specifico per i servizi internazionali (art. 9); si potrebbe utilizzare il codice N3.4, salvo chiarimenti ufficiali.

Le operazioni in reverse charge vengono suddivise tra: cessioni di rottami e altri materiali di recupero (N6.1), di oro e argento puro (N6.2), subappalti nel settore edile art. 17 c. 6 lett. a (N6.3), cessioni di fabbricati (N6.4), cessione di telefoni cellulari (N6.5), cessione di prodotti elettronici (N6.6), prestazioni nel comparto edile e settori connessi art. 17 c. 6 lett. a-ter (N6.7), operazioni nel settore energetico (N6.8) e categoria residuale (N6.9).

Tipo ritenuta

RT01	Ritenuta persone fisiche
RT02	Ritenuta persone giuridiche
RT03	Contributo INPS
RT04	Contributo ENASARCO
RT05	Contributo ENPAM
RT06	Altro contributo previdenziale

Modalità pagamento

MP01	contanti
MP02	assegno
MP03	assegno circolare
MP04	contanti presso Tesoreria
MP05	bonifico
MP06	vaglia cambiario
MP07	bollettino bancario
MP08	carta di pagamento
MP09	RID
MP10	RID utenze
MP11	RID veloce
MP12	RIBA
MP13	MAV
MP14	quietanza erario
MP15	giroconto su conti di contabilità speciale
MP16	domiciliazione bancaria
MP17	domiciliazione postale
MP18	bollettino di c/c postale
MP19	SEPA Direct Debit
MP20	SEPA Direct Debit CORE
MP21	SEPA Direct Debit B2B
MP22	Trattenuta su somme già riscosse
MP23	PagoPA

Si ricorda, infine, che non è più obbligatorio inserire l'importo dell'imposta di bollo (€ 2) nel campo dedicato alla stessa, all'interno del tracciato xml. Va quindi indicato "SI" nel campo "bollo virtuale", nel caso in cui la fattura sia soggetta a bollo, ma non è più obbligatorio indicarne l'importo.

CONSIDERAZIONI E CONSIGLI

Dal momento che il nuovo tracciato e le nuove codifiche (in special modo i codici "natura") sono notevolmente aumentati di numero rispetto ai precedenti, consigliamo di valutare attentamente la scelta degli stessi al

momento di compilazione della fattura elettronica, al fine di evitare errori che comporterebbero molto spesso l'emissione della nota di accredito e la riemissione della fattura, con evidenti costi amministrativi.

Al fine di evitare, per quanto possibile, gli errori citati e per prendere dimestichezza con l'uso dei nuovi codici, vi consigliamo di iniziare ad utilizzarli perlomeno un mese prima dell'obbligo previsto per il 01/01/2021; è necessario quindi, per chi utilizza software gestionali, prendere contatti con la casa software per l'aggiornamento del tracciato xml e la consultazione delle relative note di utilizzo delle procedure informatiche, dedicate alla compilazione della fattura elettronica.

ALTRE NOVITA'

Scadenze invio dell'Esterometro del terzo trimestre e della comunicazione liquidazioni iva del terzo trimestre.

Si ricordano le seguenti scadenze:

- Esterometro del terzo trimestre: **02/11/2020** (la scadenza naturale, il 31/10/2020, cade di sabato)
- Comunicazione liquidazioni iva del terzo trimestre: **30/11/2020**

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza